

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11/04/2019.



INDICE

INDICE	2
TITOLO 1	
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1	
Oggetto e ambito del Regolamento	4
Art. 2	
Aree di mercato	4
TITOLO 2	
SVOLGIMENTO DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA	5
Art. 3	
Aggiudicazione delle aree di mercato	5
Art. 4	
Referente di Mercato.....	5
Art. 5	
Autorizzazione allo svolgimento del mercato	6
Art. 6	
Durata delle autorizzazioni	7
Art. 7	
Occupazione di suolo pubblico e relative tariffe	7
Art. 8	
Obblighi del Referente di Mercato.....	7
Art. 9	
Obblighi degli operatori agricoli.....	9
Art. 10	
Attività di Vigilanza.....	9
Art. 11	
Autorità preposta al controllo amministrativo	10
Art. 12	
Garanzie.....	10
Art. 13	
Sospensione e revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del mercato.....	10



TITOLO 3	
SVOLGIMENTO DEI MERCATI SU AREE PRIVATE	12
Art. 14	
Svolgimento del mercato.....	12
TITOLO 4	
DISPOSIZIONI FINALI	13
Art. 15	
Validità del Regolamento.....	13



TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli nel rispetto della normativa generale e sovraordinata, nonché degli altri Regolamenti comunali. (1).
2. Ai fini del presente Regolamento, si definiscono mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli da parte degli agricoltori, le aree pubbliche e gli spazi privati autorizzati, attrezzati o meno, destinati all'esercizio dell'attività di vendita diretta da parte di due o più agricoltori.
3. Eventuali aggiornamenti del presente Regolamento derivanti dall'applicazione di normative sopravvenute saranno assunti con provvedimenti del Dirigente competente.

Art. 2

Aree di mercato

1. La vendita diretta può essere esercitata su aree di proprietà privata o su spazi pubblici nel raggio di non meno di mt. 500 da area di svolgimento, nella medesima giornata, di Mercato Settimanale Scoperto.
2. L'allestimento e lo smantellamento delle aree di vendita dovrà essere compreso tra le ore 06.30 del mattino e le ore 20.00 pomeridiane.
3. Nelle aree di mercato attrezzate con allacciamenti approntati dal Comune alla rete idrica, fognaria ed elettrica, è fatto divieto agli operatori di utilizzare impianti privati sostitutivi.
4. Il Comune di Milano individua, con delibera del Consiglio Comunale, sentiti il parere e le proposte dei Consigli di Municipio, le aree e gli spazi pubblici destinati ai mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli, compresi gli spazi e gli immobili di cui il Comune ha la disponibilità.
5. La Giunta Comunale, su propria iniziativa o su proposta delle Giunte di Municipio, degli imprenditori agricoli singoli o associati e delle associazioni di produttori agricoli e di categoria, potrà individuare ulteriori aree pubbliche, compresi spazi e immobili di cui il Comune ha la disponibilità,

candidate alla sperimentazione di mercati di vendita diretta di prodotti agricoli per la durata massima di anni due o anche per singoli periodi temporali.

6. Subordinatamente al buon esito di suddetta sperimentazione, da valutarsi anche in termini d'impatto viabilistico e sociale, l'area candidata, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sarà oggetto di riconoscimento nell'ambito delle aree e degli spazi pubblici destinati alla vendita diretta di prodotti agricoli.

TITOLO 2

SVOLGIMENTO DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA

Art. 3

Aggiudicazione delle aree di mercato

1. L'aggiudicazione delle aree di mercato, così come individuate con Deliberazioni del Consiglio Comunale, discende dallo svolgimento di procedura a evidenza pubblica che l'Amministrazione porrà in essere almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza delle relative autorizzazioni.

Art. 4

Referente di Mercato

1. Per ciascun'area di mercato l'organizzazione e la gestione sono affidate a un Referente di Mercato che dovrà essere individuato tra le imprese e le associazioni di produttori agricoli e di categoria, le cooperative di produttori agricoli e i loro consorzi, le imprese sociali agricole.
2. La selezione del Referente di Mercato avviene, di massima, sulla base del progetto di mercato, valutato secondo gli elementi che seguono:
 - a) qualità del Disciplinare di Mercato, che dovrà specificare:
 - l'ambito territoriale di provenienza dei produttori agricoli ammessi alla vendita che dovranno avere ubicazione dell'azienda (in caso di società, delle aziende agricole dei soci), nonché la sede di produzione e trasformazione dei prodotti, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia o delle Province extraregionali immediatamente limitrofe,
 - il numero e l'elenco degli operatori, la varietà, la tipicità e i requisiti delle aziende coinvolte o di quelle che lo potranno essere successivamente, nonché della loro diversa rappresentanza,
 - le modalità di controllo e di rilevazione delle presenze,



- le modalità di controllo del rispetto del Disciplinare di Mercato e delle sanzioni previste in caso di mancato adempimento da parte degli operatori,
 - l'indicazione della provenienza e la tracciabilità della gamma dei prodotti agricoli posti in vendita, la trasparenza delle modalità di vendita, in termini di esposizione leggibile del prezzo di vendita per etto e/o per chilo e del prezzo di vendita per confezioni di pesatura inferiore,
 - l'uniformità dei colori dei gazebo di vendita,
- b) le forme di promozione, anche culturali e artistiche, dei territori agricoli di riferimento;
 - c) esperienze pregresse nella conduzione del medesimo mercato o di altri mercati agricoli di analoga tipologia (documentate), svolti nel territorio della Regione Lombardia (cui sarà attribuito un punteggio, non superiore al 1% del punteggio complessivo di valutazione, per ogni annualità di conduzione, fino a un massimo di 5 annualità).
3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di individuare, nell'ambito di ogni procedura di aggiudicazione, acquisito il parere del Municipio di riferimento, ulteriori requisiti che il progetto dovrà contenere in termini di qualità dei prodotti posti in vendita, nonché specifiche forme di promozione e di valorizzazione delle produzioni tipiche locali.
 4. Il Referente di Mercato agisce nei confronti dell'Amministrazione in nome e per conto degli operatori che gli conferiscono, ciascuno, specifica delega da depositarsi presso il Comune, contestualmente al deposito del Disciplinare di Mercato.
 5. Il Referente di Mercato decade nel caso di revoca del 50% più uno delle deleghe conferite al momento della selezione;
 6. Per le finalità di cui al comma 5 del presente articolo, la revoca della delega conferita deve essere dichiarata da ciascun operatore tramite comunicazione al Comune di Milano.

Art. 5

Autorizzazione allo svolgimento del mercato

1. Lo svolgimento del mercato è subordinato al rilascio, da parte del Comune di Milano, in capo al soggetto individuato quale Referente di Mercato, di autorizzazione, inclusiva dell'occupazione di suolo pubblico, e alla



presentazione, da parte di ciascun operatore, di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prevista dall'art. 4 del D.lgs. 228/2001.

2. Il Referente di Mercato ammette al mercato gli operatori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Mercato e della delega conferita.
3. Nel caso di nuova ammissione di operatore al mercato, il Referente di Mercato, dovrà comunicare all'Amministrazione comunale, con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo, rispetto alla partecipazione al mercato dell'operatore medesimo, la delega conferita; nei medesimi termini temporali il Referente di Mercato dovrà comunicare all'Amministrazione comunale la decadenza, l'allontanamento o la spontanea rinuncia di operatori risultanti ammessi al mercato.

Art. 6

Durata delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni allo svolgimento dei mercati hanno una durata massima di anni cinque, decorrenti dal termine del periodo di sperimentazione, di cui all'art. 2 comma 5, salvo diversa disposizione di legge.
2. La concessione delle aree per mercati sperimentali ha una durata massima di anni due.

Art. 7

Occupazione di suolo pubblico e relative tariffe

1. L'occupazione di suolo per lo svolgimento del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli comporta il pagamento, da parte del Referente di Mercato, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per quanti posteggi nominalmente previsti dal mercato.
2. Le tariffe per l'occupazione del suolo pubblico sono determinate e riscosse nei modi previsti dal "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap)" del Comune di Milano.
3. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comporta la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del mercato e all'occupazione della relativa area.

Art. 8

Obblighi del Referente di Mercato

1. Il Referente di Mercato, quale soggetto titolare dell'autorizzazione, è responsabile dell'organizzazione e della vigilanza sullo svolgimento del mercato.
2. Il Referente di Mercato, quale soggetto responsabile dell'organizzazione del mercato ha l'obbligo di :
 - a) fornire agli operatori agricoli copia dell'autorizzazione allo svolgimento del mercato;
 - b) garantire l'organizzazione e il funzionamento del mercato con particolare riferimento:
 - alla regolare ammissione, alla puntuale comunicazione e all'aggiornamento degli operatori ammessi al mercato ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento,
 - alla disposizione dei posteggi in conformità alle prescrizioni previste nell'autorizzazione;
 - all'allestimento e allo smantellamento delle strutture di vendita negli orari stabiliti dall'autorizzazione rilasciata,
 - c) porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori e delle autorità preposte al controllo;
 - d) corrispondere, ove dovuto, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - e) provvedere agli oneri derivanti dal consumo di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti per conto degli operatori ammessi;
 - f) presidiare le operazioni di raccolta dei rifiuti e di mantenimento dell'ordine e della pulizia dell'area di mercato, in conformità alle previsioni di cui al "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale" del Comune di Milano;
 - g) provvedere alla segnalazione e all'eventuale ripristino di danni arrecati alle aree di mercato;



- h) impedire scarichi e depositi sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità comunale.
3. Il Referente di Mercato, quale soggetto responsabile della vigilanza sullo svolgimento del mercato ha l'obbligo di:
- a) vigilare sul rispetto del Disciplinare di Mercato da parte degli operatori;
 - b) vigilare sull'esposizione chiara e ben leggibile dei prezzi di vendita al pubblico;
 - c) vigilare sul rispetto della disciplina sull'etichettatura dei prodotti, dell'indicazione del luogo d'origine e dell'impresa produttrice, che dovrà avere la sede di produzione e di trasformazione nell'ambito territoriale della Regione Lombardia o delle Province extraregionali immediatamente limitrofe;
 - d) vigilare sul corretto svolgimento di eventuali attività collaterali, di comunicazione e di promozione;
 - e) vigilare e predisporre le misure necessarie affinché le attività di mercato non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione stradale.

Art. 9

Obblighi degli operatori agricoli

1. Gli operatori agricoli ammessi al mercato sono soggetti all'autorità, alla direzione e alla vigilanza del Referente di Mercato.
2. E' fatto obbligo agli operatori agricoli:
 - a) attenersi alle disposizioni esistenti in materia di svolgimento di mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli, al presente Regolamento, alle prescrizioni indicate nel Disciplinare di Mercato e in particolare nell'autorizzazione allo svolgimento del mercato;
 - b) detenere sul posto di vendita copia dell'autorizzazione allo svolgimento del mercato;
 - c) provvedere a reintegrare il Referente di Mercato degli oneri sostenuti per l'organizzazione e lo svolgimento del mercato.



3. Gli operatori agricoli ammessi al mercato sono direttamente responsabili delle attività di vendita poste in essere e del rispetto degli obblighi di cui al comma 2.

Art. 10 **Attività di Vigilanza**

1. Qualora gli operatori agricoli non ottemperino agli obblighi previsti, il Referente di Mercato è tenuto ad applicare, ove stabilite, le sanzioni di ragione privatistica indicate dal Disciplinare di Mercato.
2. Il Referente di Mercato ha l'obbligo di procedere all'esclusione degli operatori nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge (dandone comunicazione all'Amministrazione).
3. Nel caso in cui il Referente di Mercato non provveda all'esclusione di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione procederà direttamente all'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato.
4. Sono fatte salve le funzioni di controllo e vigilanza riservate al Comune dalle normative e dai Regolamenti.

Art. 11 **Autorità preposta al controllo amministrativo**

1. Le violazioni alla legge, al presente Regolamento, all'Autorizzazione e al Disciplinare di Mercato ai fini di cui all'art. 13 sono accertate e contestate dai pubblici ufficiali come individuati ai sensi dell'art. 357 del c.p. secondo le prerogative loro attribuite dall'ordinamento.

Art. 12 **Garanzie**

1. In ragione del particolare pregio di talune aree di mercato potrà essere richiesto, in sede di rilascio dell'autorizzazione, la costituzione di deposito cauzionale o di fidejussione per l'intera copertura dell'arco temporale dell'autorizzazione medesima.

Art. 13 **Sospensione e revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del mercato**

1. L'Autorizzazione allo svolgimento del mercato è sospesa dal Comune di Milano al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
 - a) almeno due episodi accertati e contestati dalle autorità preposte al controllo, nell'ambito di un periodo di osservazione di 4 (quattro) edizioni consecutive, di svolgimento del mercato al di fuori degli spazi autorizzati;
 - b) almeno 2 (due) episodi accertati e contestati dalle autorità preposte al controllo, nell'ambito di un periodo di osservazione di 4 (quattro) edizioni consecutive, di svolgimento delle attività di vendita di prodotti non conformi alle previsioni del presente Regolamento o del Disciplinare di Mercato;
 - c) almeno due episodi accertati e contestati, dalle autorità preposte al controllo, nell'ambito di un periodo di osservazione di 4 (quattro) edizioni consecutive, di mancata o incompleta pulizia dell'area di mercato al termine delle operazioni di vendita;
 - d) almeno due episodi accertati e contestati dalle autorità preposte al controllo, nell'ambito di un periodo di osservazione di 4 (quattro) edizioni consecutive, alle previsioni sull'esposizione corretta dei prezzi di vendita, sull'origine dei prodotti e sull'etichettatura;
 - e) almeno due episodi accertati e contestati dalle autorità preposte al controllo, nell'ambito di un periodo di osservazione di 4 (quattro) edizioni consecutive, di mancato rispetto a normative di carattere igienico/sanitario;
 - f) almeno due episodi accertati e contestati dalle autorità preposte al controllo, nell'ambito di un periodo di osservazione di 24 (ventiquattro) edizioni consecutive, di procurata molestia alla quiete pubblica imputabile all'attività svolta dagli operatori;
 - g) almeno due episodi contestati dalle autorità preposte al controllo, nell'ambito di un periodo di osservazione di 24 (ventiquattro) edizioni consecutive, di mancato rispetto degli orari stabiliti dall'autorizzazione per l'allestimento e lo smantellamento del mercato; almeno due episodi, verificati nell'ambito di un periodo di osservazione di 24 (ventiquattro) edizioni consecutive, di omesso o ritardato inoltro delle comunicazioni previste all'art. 5 comma 3[^] del presente Regolamento.

L'autorizzazione è sospesa, previa comunicazione, per 4 (quattro) giornate, al termine delle quali il Referente di Mercato può riprendere lo svolgimento delle attività, dandone preventiva comunicazione al Comune.

2. L'autorizzazione allo svolgimento del mercato è revocata per grave inadempienza del Referente di Mercato rispetto agli impegni assunti, tali da compromettere la gestione e l'organizzazione del mercato e in particolare in caso di:
 - a) ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli;
 - b) ammissione al mercato di operatori agricoli aventi ubicazione dell'azienda agricola (in caso di società, delle aziende agricole dei soci) nonché la sede di produzione e trasformazione dei prodotti, al di fuori dell'ambito territoriale della Regione Lombardia o delle Province extraregionali immediatamente limitrofe;
 - c) omessa esclusione di operatori agricoli nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge;
 - d) mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni dovuti;
 - e) omesso ripristino, previo diffida, del suolo pubblico per danneggiamenti imputabili alle attività di vendita;
 - f) almeno 2 (due) episodi di sospensione del mercato disposti nel periodo di osservazione di 365 (trecentosessantacinque) giorni consecutivi;
 - g) omessa ottemperanza alla comminata sospensione dallo svolgimento del mercato.
3. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento l'autorizzazione allo svolgimento del mercato per sopraggiunte necessità di sicurezza e di pubblico interesse.
4. L'autorizzazione allo svolgimento del mercato sarà altresì revocata nel caso di decadenza ai sensi dell'art. 4 comma 5 o rinuncia del soggetto individuato quale Referente di Mercato se, nel termine di 30 (trenta) giorni, non verrà fornita all'Amministrazione comunale indicazione di un nuovo Referente di Mercato, munito di tutte le deleghe previste per gli operatori accreditati al mercato medesimo.
5. In ogni caso di revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del mercato, l'area stessa sarà soggetta a nuova procedura di aggiudicazione.

TITOLO 3

SVOLGIMENTO DEI MERCATI SU AREE PRIVATE

Art. 14

Svolgimento del mercato

1. Il mercato di vendita diretta può essere esercitato anche su aree di proprietà privata.
2. La vendita diretta, esercitata su area privata, può essere riconosciuta come “mercato di vendita diretta di prodotti agricoli” ed è in tal caso soggetta all’autorizzazione ed all’attività di controllo del Comune di Milano ed alla disposizioni del presente Regolamento in quanto compatibili.
3. L’autorizzazione è rilasciata previo svolgimento di istruttoria comprensiva dell’acquisizione del parere del Municipio di riferimento e delle principali strutture interessate dell’Amministrazione comunale, anche per la verifica dell’impatto viabilistico e sociale.
4. Il Referente di Mercato, come individuato all’art. 4 comma 1 del presente Regolamento, comunica al Comune di Milano l’intenzione di effettuare il mercato agricolo sulla base di un progetto di mercato corredato degli elementi di cui all’art. 4 comma 2 lettere a) e b) del presente Regolamento integrati come segue:
 - lettera c) una planimetria con indicazione della disposizione del mercato,
 - lettera d) la documentazione probante la disponibilità dell’area,
 - specifica delega degli operatori agricoli di cui all’art. 4 comma 4 del presente Regolamento.

TITOLO 4 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Validità del Regolamento

1. Il Regolamento comunale dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
2. Le concessioni temporanee (rilasciate in fase di sperimentazione) restano confermate e prorogate fino alla data prevista nel relativo provvedimento adottato dall’organo competente e comunque per mesi 3 (tre) dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.



3. In sede di prima applicazione l'autorizzazione allo svolgimento dei mercati sarà rilasciata agli attuali Referenti di Mercato per la durata di anni 5 dalla data di entrata in vigore del Regolamento.

Note:

(1) normativa di riferimento:

- D. lgs 228/2001 del 18 maggio 2001 "Orientamento e modernizzazione del Settore Agricolo a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57" art. 4 ;
- D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20 novembre 2007 in G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007 "Attuazione dell'art. 1 comma 1065, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli";
- Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura n. M1.2008.00253389 del 11/12/2008 "Indicazioni in merito allo svolgimento dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli"
- D. lgs 193/2007; Reg. CE n. 852/2004, Reg. CE n. 853/2004; Reg. CE n. 854/2004, Reg. CE n. 178/200